

Codice deontologico svizzero

per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Contenuto indice

Art. 1	Preambolo	2
Art. 2	Campo d'applicazione	2
Art. 3	Indipendenza della gestione di patrimoni	2
Art. 4	Tutela e promozione dell'integrità del mercato	3
Art. 5	Garanzia di un'attività irreprensibile	4
Art. 6	Obbligo d'informazione	6
Art. 7	Contratto di gestione patrimoniale	7
Art. 8	Riservatezza	8
Art. 9	Operazioni d'investimento non autorizzate	9
Art. 10	Averi senza notizie	9
Allegato A	Aspetti da regolamentare nel contratto di gestione patrimoniale in forma scritta	10
Allegato B	Strumenti d'investimento nel caso di gestione patrimoniale discrezionale	11

Art. 1

Preambolo

- Allo scopo di salvaguardare ed accrescere, in Svizzera come all'estero, la reputazione della categoria professionale dei gestori di patrimoni indipendenti svizzeri,
- con la volontà di offrire un contributo efficace alla tutela degli investitori,
- ed al funzionamento di mercati finanziari integri,
- con l'intenzione di contribuire in modo efficace alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,

L'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) – intesa quale associazione di categoria incaricata della salvaguardia degli interessi e della reputazione della categoria professionale – emana il seguente Codice deontologico.

Il Codice deontologico non ha alcun influsso sull'obbligo di segretezza. Esso non può, e non vuole:

- elevare la legislazione estera in materia valutaria, fiscale ed economica a parte integrante del diritto svizzero e dichiararla rilevante per i gestori indipendenti di patrimoni (nella misura in cui ciò non sia già avvenuto mediante i trattati internazionali in vigore e la legislazione svizzera);
- eludere l'attuale prassi giudiziaria nel campo del diritto internazionale;
- modificare i rapporti di diritto civile esistenti tra i gestori indipendenti di patrimoni ed i clienti.

Nel presente Codice deontologico sono formulate in modo vincolante le regole applicabili ad una gestione conforme ai buoni costumi.

Esse mirano a regolare i principi professionali per l'esercizio della gestione patrimoniale indipendente nel senso di una prassi commerciale.

Il presente Codice deontologico è riconosciuto dall'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) quale norma di comportamento ai sensi dell'art. 6 OICol. Commercianti di valori mobiliari e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale possono applicare il Codice deontologico nell'ambito della gestione patrimoniale individuale quale standard minimo di autoregolamentazione riconosciuto dalla FINMA.

Art. 2

Campo d'applicazione

L'applicabilità del presente Codice deontologico ai soci dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) è determinata dagli Statuti dell'associazione.

Il Codice deontologico si applica anche ai soci sottoposti alla vigilanza statale, nella misura in cui le leggi loro applicabili o la loro autorità di vigilanza non determinino altri obblighi aggiuntivi.

Qualora gestori di patrimoni non affiliati all'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG) dovessero fare capo al presente Codice deontologico, essi sono tenuti a rispettarlo. La corretta applicazione del Codice deontologico deve soggiacere ad un sistema di controllo e sanzioni adeguato. Per il resto, tali gestori di patrimoni non sono in alcun modo autorizzati a qualificarsi come appartenenti oppure affiliati all'ASG.

Da un punto di vista materiale questo Codice deontologico si applica alla prestazione di servizi finanziari, segnatamente alla gestione di patrimoni, alla consulenza nel campo finanziario e alla pianificazione finanziaria.

Art. 3

Indipendenza della gestione di patrimoni

Il gestore indipendente di patrimoni esercita la propria professione liberamente e sotto la propria responsabilità. Nell'ambito della sua attività professionale, egli s'impegna a consigliare il cliente in tutte le questioni di carattere finanziario e patrimoniale. Egli è pienamente e costantemente cosciente del fatto che il suo agire può rivestire un'importanza decisiva ai fini dell'esistenza economica del cliente da lui assistito.

Il gestore indipendente di patrimoni tutela gli interessi dei suoi clienti in conformità al presente Codice deontologico.

Norme d'applicazione:

1. Sono considerati indipendenti i gestori di patrimoni che dispongono, nell'ambito della prestazione dei propri servizi, di tutta la libertà necessaria a decidere gli investimenti ed a determinare con i propri clienti la politica di investimento e ciò malgrado un'eventuale partecipazione mag-

gioritaria detenuta da terzi. I gestori indipendenti di patrimoni non devono essere vincolati da obblighi di esclusività nel campo delle prestazioni e dei prodotti finanziari, a meno che ciò non risulti da una cooperazione trasparente tra società di un medesimo gruppo a favore dei propri clienti.

2. L'indipendenza della gestione di patrimoni esige che

- le transazioni avvengano nell'interesse del cliente e, in particolare, non venga commesso alcun churning;
- transazioni dove gli interessi del cliente sono in conflitto con quelli del gestore di patrimoni siano condotte in modo tale da escludere svantaggi per il cliente;
- il gestore di patrimoni adotti misure organizzative adeguate alla propria dimensione e struttura al fine di evitare l'insorgere di conflitti d'interesse, in particolare mediante la suddivisione delle competenze, la limitazione del flusso interno di informazioni ed altre misure, segnatamente nell'ambito della remunerazione del personale incaricato della gestione patrimoniale;
- il cliente venga informato sull'esistenza di conflitti d'interesse non evitabili attraverso adeguate misure organizzative.

3. Il gestore di patrimoni adotta appropriate direttive in merito alle sue operazioni per proprio conto nonché a quelle dei suoi collaboratori che sono a conoscenza delle transazioni pianificate o eseguite per conto del cliente, al fine di evitare benefici patrimoniali attraverso comportamenti illeciti (cfr. norma d'applicazione No. 9). Egli può generalmente autorizzare transazioni che, sulla base del loro volume, non sono atte ad influenzare i corsi.

4. Il gestore di patrimoni consiglia ai propri clienti banche e commercianti di valori mobiliari che complessivamente garantiscono la migliore esecuzione degli ordini in termini di pricing, tempistica e di volumi («best execution») e che presentino una sufficiente solidità finanziaria.

5. L'indipendenza della gestione di patrimoni esige inoltre che

- in caso di operazioni che esigono conoscenze specifiche sia richiesto il parere di specialisti;
- venga presa in considerazione la situazione patrimoniale globale del cliente, allo scopo di

poterlo consigliare al meglio nella scelta della politica di investimento.

Qualora il cliente non intenda fornire informazioni circa la sua situazione patrimoniale globale, lo stesso deve essere informato adeguatamente sugli eventuali rischi particolari derivanti da questo comportamento. L'art. 6 si applica per analogia.

Art. 4

Tutela e promozione dell'integrità del mercato

Il gestore indipendente di patrimoni riconosce l'importanza dell'integrità e della trasparenza dei mercati finanziari. Quale attore del mercato egli si attiene al principio della buona fede e si astiene da qualsiasi atto capace di nuocere ad una formazione dei prezzi trasparente e conforme al mercato. Egli non svolge operazioni di investimento o attività che provocano un'illecita manipolazione dei corsi.

Norme d'applicazione:

6. Il gestore di patrimoni effettua transazioni su valori mobiliari sulla base di informazioni di pubblico dominio o accessibili al pubblico o sulla base di informazioni che derivano da esse. Tutte le altre informazioni sono da ritenersi confidenziali. L'impiego abusivo di informazioni confidenziali atte a influenzare il corso è inammissibile.

In questo contesto le informazioni sono

atte a influenzare il corso quando influenzano in maniera considerevole la quotazione o il corso di borsa del valore mobiliare in questione;

accessibili al pubblico, quando vengono pubblicate o diffuse dai media o attraverso gli usuali canali d'informazione finanziaria;

di pubblico dominio, quando vengono trasmesse a terzi dall'emittente con l'intento di renderle accessibili al pubblico.

7. Il gestore di patrimoni divulga informazioni atte a influenzare il corso solo se è convinto, in buona fede, della loro correttezza.

I gestori di patrimoni che pubblicano regolarmente analisi finanziarie, consigli finanziari e d'investimento relativi a determinati valori mobiliari, si astengono dall'effettuare transazioni riguardanti suddetti valori (inclusi strumenti derivati) dall'inizio dell'elaborazione delle sud-

dette analisi finanziarie fino alla loro pubblicazione. Questo vale sia per transazioni eseguite per conto proprio sia per conto terzi, laddove il gestore dispone di discrezionalità riguardo ai valori amministrati.

Sono da considerarsi analisi finanziarie, consigli finanziari e d'investimento, le pubblicazioni nelle quali vengono consigliati determinati valori mobiliari in base al monitoraggio e l'interpretazione di dati e informazioni aziendali relativi un determinato emittente. Non sono analisi finanziarie le pubblicazioni che si basano su analisi tecniche di chart oppure non si riferiscono ad un determinato emittente, bensì a settori rispettivamente a paesi.

8. È vietato lo sfruttamento di ordini del cliente per eseguire operazioni per conto proprio prima, parallelamente o immediatamente dopo («front-», «parallel-» o «afterrunning»). Sono considerati ordini del cliente anche quelle transazioni che vengono effettuate nel quadro di una gestione di patrimoni discrezionale. Resta riservato l'esplicito consenso del cliente.
9. Ordini concernenti transazioni di valori mobiliari per conto proprio e per conto di terzi devono avere una giustificazione economica e corrispondere ad un meccanismo effettivo di domanda e d'offerta. Transazioni fittizie, segnatamente quelli aventi lo scopo di manipolare liquidità o prezzi, sono inammissibili.
10. Il gestore di patrimoni informa i propri clienti sugli obblighi di informazione delle partecipazioni derivanti dalla legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse), nella misura in cui, sulla base dei patrimoni da lui gestiti, sussistano indizi circa l'esistenza di un tale obbligo di dichiarazione.

Il gestore di patrimoni che, sulla base di mandati di gestione patrimoniale con potere discrezionale, può esercitare il diritto di voto per più clienti, sottostà all'obbligo di dichiarazione previsto della Legge sulle borse qualora ne siano adempiute le relative condizioni legali. Per il calcolo dei diritti di voto, egli prende in considerazione i diritti di voto esercitabili sulla scorta della procura conferitagli e del contratto di gestione patrimoniale.

Qualora il gestore di patrimoni coordini l'esercizio del diritto di voto di più clienti, senza essere autorizzato all'esercizio dello stesso, egli deve ossequiare in proprio all'obbligo di dichiarazione.

Art. 5

Garanzia di un'attività irreprensibile

Il gestore indipendente di patrimoni provvede affinché tutte le persone attive nella prestazione di servizi adempiano ai requisiti professionali e personali richiesti per l'esercizio dei loro compiti. Il gestore indipendente di patrimoni è tenuto a garantire un'organizzazione adeguata della propria attività.

Il gestore indipendente di patrimoni assicura alla propria azienda una adeguata stabilità finanziaria.

Il gestore indipendente di patrimoni si impegna, nell'ambito della sua attività, a prevenire e lottare efficacemente contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.

Norme d'applicazione:

11. L'organizzazione del gestore di patrimoni deve essere adeguata alle dimensioni della sua attività ed ai rischi generati per i clienti (patrimonio gestito, strategia d'investimento impiegata e prodotti scelti), al corretto funzionamento dei mercati finanziari come pure alla buona reputazione della categoria professionale e della piazza finanziaria svizzera.

Egli assicura che gli investimenti effettuati concordino in permanenza con gli obiettivi e le restrizioni d'investimento. Le strategie d'investimento impiegate e la loro conformità agli obiettivi d'investimento del cliente sono controllate periodicamente. Nella misura in cui le strategie d'investimento lo permettano, il gestore di patrimoni assicura una ripartizione adeguata dei rischi.
12. Il gestore di patrimoni adotta le disposizioni necessarie ad assicurare alla clientela la perennità dei propri servizi. Qualora egli non disponga al suo interno di persone suscettibili di sostituire l'unico gestore in caso di decesso o di incapacità del medesimo, egli deve predisporre la ripresa delle proprie attività da parte di un altro gestore patrimoniale oppure di una banca, informando nel contempo la propria clientela dell'esistenza di tali disposizioni.
13. Il gestore di patrimoni esercita la gestione dei valori patrimoniali depositati in banca sulla scorta di una procura limitata ai soli atti amministrativi.

Qualora egli sia incaricato di fornire servizi che richiedano poteri di rappresentanza più ampi, egli è tenuto a documentare in modo appropriato i fondamenti nonché l'esercizio di tali attività.

Resta salva l'attività in qualità di organo in seno ad una persona giuridica o un'entità patrimoniale indipendente (in particolare fondazioni), come pure l'attività di trustee.

14. La responsabilità propria del gestore di patrimoni esige che egli e le persone da lui impiegate si aggiornino permanentemente in tutti i settori della loro attività professionale, partecipando a corsi di perfezionamento, seminari di aggiornamento e procedendo alla formazione individuale. Egli è tenuto ad osservare le prescrizioni specifiche in materia di istruzione nei settori della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

15. Il gestore di patrimoni soggiace, per quanto attiene alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, alle specifiche normative della propria autorità di vigilanza o dell'organismo di autodisciplina riconosciuto.

Per soci attivi dell'ASG affiliati all'organismo di autodisciplina valgono le disposizioni contenute nel Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

16. Qualora venga incaricata un'altra impresa (prestatore di servizi) di assicurare in modo indipendente e durevole una prestazione di servizio essenziale per il gestore di patrimoni (esternalizzazione di campi di attività, outsourcing), quest'ultimo è tenuto a osservare i seguenti principi:

- La delega di prestazioni di servizio deve avvenire nell'interesse del cliente.
- Il prestatore di servizi deve essere scelto, istruito e sorvegliato diligentemente. La scelta del prestatore deve avvenire in seguito ad un'attenta considerazione e analisi delle sue capacità. Egli deve inoltre garantire una fornitura di prestazioni sicura e permanente.
- L'esternalizzazione dei servizi avviene sempre sotto la responsabilità del gestore di patrimoni.
- Dev'essere assicurato il rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 8 come pure delle relative norme di applicazione.

– L'esternalizzazione dev'essere regolata attraverso contratti in forma scritta che definiscano chiaramente i compiti del prestatore di servizi.

– Durante il controllo relativo all'osservanza di questo Codice deontologico deve essere garantito alle unità preposte a tale verifica l'accesso alla documentazione ed ai sistemi tecnici del prestatore di servizi.

Sono considerate esternalizzazioni di campi di attività segnatamente:

- a) l'assistenza al cliente attraverso società e persone esterne (altre società, collaboratori indipendenti e agenti);
- b) la delega della gestione di patrimoni del cliente attraverso il conferimento di una subprocura;
- c) l'esternalizzazione dell'analisi finanziaria, dell'allestimento di proposte di investimento così come di esempi di portafogli ad un solo prestatore di servizi;
- d) l'espletamento di compiti di compliance, in particolare nel campo della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- e) l'esternalizzazione di sistemi di elaborazione dati contenenti dati rilevanti dei clienti (p. es. la gestione esterna di banche dati e sistemi d'informazione riguardanti il patrimonio del cliente oppure sistemi di trasmissione di ordini gestiti da terzi);
- f) la custodia di atti aziendali presso locali che non appartengono al gestore di patrimoni o che non sono presi in locazione da quest'ultimo. Restano salve le prescrizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Nel caso di esternalizzazione di compiti giusta le lett. a) a c), il prestatore deve rispettare delle regole di condotta equiparabili a quelle che il gestore di patrimoni deve ottemperare.

Non sono considerate esternalizzazioni di campi di attività:

- a) l'esternalizzazione della contabilità finanziaria del gestore di patrimoni;
- b) la creazione e la gestione di succursali dipendenti dalla sede centrale in Svizzera oppure all'estero;
- c) il coinvolgimento di specialisti per la strutturazione del patrimonio a titolo individuale

nonché nel campo della consulenza legale e fiscale;

- d) l'utilizzo di sistemi di elaborazione dati delle banche depositarie del cliente per la trasmissione di ordini ed il controllo della loro esecuzione, per il controllo della custodia come pure per l'acquisizione di informazioni finanziarie;
- e) l'hosting di siti web senza dati riguardanti i clienti;
- f) la manutenzione (inclusa la manutenzione a distanza) dei sistemi di elaborazione dati.

Nel caso di esternalizzazione di campi di attività, i commercianti di valori mobiliari rispettano la Circ.-FINMA 08/7 Esternalizzazione di campi di attività nel settore bancario, mentre le direzioni dei fondi nonché le SICAV; la Circ.-FINMA 08/37 Delega da parte della direzione e della SICAV.

- 17. Il gestore di patrimoni ossequia gli obblighi legali di tenuta della contabilità. Egli dota la sua società con sufficienti mezzi finanziari ed equilibra bilanci deficitari in tempo utile con mezzi finanziari supplementari.
- 18. Il gestore di patrimoni documenta le operazioni effettuate in modo tale da permettere alle autorità competenti e agli organismi di autodisciplina, rispettivamente agli organi di controllo nominati dagli stessi, di appurare l'osservanza del presente Codice deontologico.

Art. 6

Obbligo d'informazione

Il gestore indipendente di patrimoni è tenuto ad informare i suoi clienti circa

- a) la propria società e i servizi offerti, nonché la sua autorizzazione a prestare tali servizi;
- b) i rischi particolari legati alle prestazioni di servizio convenute;
- c) il suo compenso, compresi i benefici patrimoniali derivanti da prestazioni finanziarie di terzi.

Norme d'applicazione:

- 19. L'obbligo di informazione può essere adempiuto in funzione dell'esperienza e delle conoscenze in materia del cliente.

Nel caso di clienti professionali il gestore di patrimoni può presupporre che le informazioni ai sensi della let. a e b dell'art. 6 siano conosciute.

Sono considerati clienti professionali: banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, società di assicurazione, corporazioni di diritto pubblico, istituti di previdenza professionale come pure persone giuridiche con una tesoreria professionale.

- 20. Il gestore di patrimoni è tenuto, in occasione dell'avvio di una relazione d'affari, ad informare i suoi clienti riguardo la propria società, la sua sede, i mezzi di comunicazione mediante i quali il cliente può comunicare col gestore di patrimoni, come pure riguardo le regole vigenti per l'esercizio della professione. Egli informa i suoi clienti sui servizi offerti e le loro sostanziali caratteristiche (p. es. la gestione di valori patrimoniali depositati in banca, la consulenza agli investimenti, la distribuzione di prodotti finanziari, la scelta delle controparti nell'ambito dell'esecuzione di transazioni su valori mobiliari).

Se il gestore di patrimoni delega tutto o in parte la gestione ad un terzo attraverso il conferimento di una sub-procura, egli deve informare il cliente.

Egli informa i clienti circa eventuali mutamenti di queste informazioni come pure in merito a cambiamenti importanti intervenuti in seno al personale, all'organizzazione aziendale, alla struttura giuridica oppure ai rapporti di partecipazione, che toccano direttamente i clienti.

- 21. Il gestore di patrimoni indica in modo chiaro le comunicazioni di marketing, nella misura in cui esse non siano facilmente riconoscibili come tali.
- 22. Nell'informativa relativa ai servizi offerti ed ai rischi legati a tali prestazioni, il gestore di patrimoni può partire dal presupposto che ogni cliente conosca i rischi normalmente correlati all'acquisto, alla vendita e alla detenzione di valori mobiliari. Ne fanno parte segnatamente i rischi d'insolvenza e di corso delle azioni, delle obbligazioni e degli investimenti collettivi di capitale che investono nei rispettivi valori mobiliari. L'obbligo di informazione si riferisce pertanto ai fattori di rischio che superano questi rischi di natura generale nel caso di operazioni con un potenziale di rischio superiore (p. es. derivati, securities lending) o con un profilo di rischio complesso (p. es. prodotti strutturati).

Per quelle operazioni il cui potenziale di rischio supera la misura abitualmente correlata all'acquisto, alla vendita e alla detenzione di titoli, il gestore di patrimoni può adempiere al proprio obbligo d'informazione in modo standardizzato (p. es. attraverso appositi opuscoli informativi sul rischio) o individuale. Qualora la banca

depositaria abbia già informato il cliente riguardo a tali rischi, il gestore di patrimoni non è tenuto a ripetere tale informativa.

Qualora il gestore di patrimoni opti per l'informazione in modo individuale, egli deve stabilire, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'esperienza del cliente nella materia e basare l'informazione su questi accertamenti.

23. Il gestore di patrimoni non ha alcun obbligo di informare sui rischi di determinate operazioni qualora il cliente confermi, per mezzo di separata dichiarazione scritta, di essere a conoscenza dei rischi di tali operazioni, le quali devono essere indicate in modo esatto, e di rinunciare a informazioni supplementari.

Una tale dichiarazione scritta rilasciata dal cliente alla banca depositaria non ha valenza anche per il gestore di patrimoni.

24. Se il cliente richiede la prestazione di un servizio, per il quale il gestore di patrimoni non dispone delle conoscenze necessarie, egli deve rendere attento il cliente di tale circostanza.

Qualora il gestore di patrimoni non volesse informare il cliente di tale circostanza, egli deve rifiutare di prestare il servizio richiesto.

Resta riservato il coinvolgimento di specialisti competenti.

25. Il gestore di patrimoni informa i suoi clienti riguardo al suo onorario. Egli informa inoltre i clienti di tutte le prestazioni finanziarie percepite da terzi in relazione ai servizi considerati, indipendentemente dalla loro base legale, e rende attento sui conflitti di interesse legati a tali prestazioni.

Il gestore di patrimoni informa il cliente qualora mediante tali prestazioni finanziarie rispettivamente mediante un onorario complessivo vengano remunerati servizi di marketing e altri servizi.

Nella misura in cui tali future prestazioni patrimoniali non siano quantificabili in modo preciso oppure non si riferiscano specificatamente ad una determinata relazione d'affari, il cliente deve essere informato sulla loro provenienza come pure sulle modalità di base secondo cui sono state calcolate.

Su richiesta del cliente, il gestore di patrimoni lo informa sulle prestazioni ricevute da terzi nella misura in cui le stesse possano essere ricondotte ad una specifica relazione di affari, senza che ciò causi un dispendio di tempo sproporzionato.

Art. 7

Contratto di gestione patrimoniale

Il gestore patrimoniale indipendente stipula con i propri clienti un contratto di gestione patrimoniale in forma scritta.

Il contratto in forma scritta

- determina l'estensione del mandato,
- definisce gli obiettivi d'investimento, la politica strategica d'investimento rispettivamente l'allocazione del patrimonio ed eventuali restrizioni in materia d'investimento,
- descrive il tipo, la periodicità e l'estensione del rapporto e del rendiconto, e
- fissa l'ammontare e la base di calcolo dell'onorario per l'esercizio del mandato.

Norme d'applicazione:

26. L'obbligo di concludere un contratto di gestione patrimoniale sussiste solo in presenza di una procura che abilita a disporre del capitale di terzi (procura amministrativa o procura generale).

Le relazioni d'affari che hanno esclusivamente per oggetto prestazioni di servizi di consulenza non necessitano di un contratto in forma scritta.

Per la distribuzione di quote di fondi di investimento collettivo o di prodotti assicurativi devono essere inoltre osservate le relative disposizioni del diritto federale.

27. I punti da regolamentare per iscritto nel contratto di gestione patrimoniale sono enumerati nell'allegato B.

28. Se il contratto prevede una gestione discrezionale, occorre limitarsi ad effettuare le operazioni descritte nell'allegato B.

Il margine di discrezione del gestore di patrimoni può altresì essere limitato mediante specifiche direttive in relazione ai punti giusta l'allegato A, cifra 3.3.

Nell'esercizio del proprio potere discrezionale il gestore di patrimoni evita i rischi legati ad una concentrazione inusuale su un numero troppo ristretto di investimenti.

29. Le istruzioni del cliente che non sono oggetto di regolamentazione nel contratto di gestione di

patrimoniale, devono essere documentate in maniera adeguata per iscritto oppure elettronicamente.

30. Il gestore di patrimoni conviene con i suoi clienti, nel contratto di gestione patrimoniale, se ed in che misura le prestazioni finanziarie percepite che si trovano in un legame diretto con i servizi da lui forniti, debbano essere riversate al cliente.

Il contratto di gestione patrimoniale stabilisce inoltre se ed in che misura su tali prestazioni debba essere fornito al cliente un particolare rendiconto.

31. L'onorario del gestore di patrimoni per i suoi servizi è da concordare con il cliente per iscritto e può variare in funzione del volume dei valori patrimoniali gestiti e della mole di lavoro necessaria per rendere il servizio richiesto. Il metodo di calcolo degli onorari deve essere indicato in modo chiaro e senza ambiguità. La retribuzione per la gestione di valori patrimoniali depositati in banca sottostà alle seguenti direttive:

- onorario di gestione pari al massimo all'1,5% p.a. sugli attivi gestiti; oppure
- onorario proporzionato al successo, pari al massimo al 20% dell'aumento della sostanza netta, ovverosia dell'aumento del valore tenendo conto dei versamenti e dei prelievi, come pure delle perdite latenti. Da dedurre sono i passivi riportati, ovverosia perdite di periodi precedenti che non sono già state compensate con utili; oppure
- onorario di gestione, pari al massimo all'1% p.a., e onorario proporzionato al successo pari al massimo al 10%, in caso di combinazione dei due sistemi precedenti.

Sono inoltre consentiti modelli di calcolo dell'onorario che, tenendo in considerazione la durata media prevista di una relazione d'affari, portino ad un onorario che si situa in questo ordine.

Qualora il gestore di patrimoni fornisca ulteriori prestazioni, egli è autorizzato a fatturare le medesime separatamente ed al prezzo concordato.

In caso di strategie d'investimento inabituali e dispendiose, ci si può discostare dai sopraccitati principi di remunerazione. Lo scostamento dev'essere in ogni caso menzionato nel contratto di gestione patrimoniale. Il cliente deve essere informato su motivi e sull'estensione della deroga ai principi di remunerazione.

32. Se il gestore di patrimoni allestisce proprie analisi di performance per i suoi clienti, egli deve attenersi agli standard internazionali riconosciuti per quanto riguarda il metodo di calcolo, il periodo di calcolo opportuno (p. es. 1, 3 o 5 anni rispettivamente dall'assunzione del mandato) come pure eventuali scelte di indici di comparazione (benchmarks).

Egli ragguaglia spontaneamente sugli scostamenti dagli standard utilizzati nell'ambito del rendiconto.

Se il rendiconto si fonda unicamente sui conteggi preparati dalla banca depositaria, il gestore di patrimoni è tenuto a informare il cliente che il proprio onorario non è indicato quale costo e che di conseguenza la performance potrebbe eventualmente essere riportata in modo distorto a sfavore del medesimo.

Art. 8

Riservatezza

Nell'ambito delle leggi e del presente Codice deontologico, i gestori patrimoniali indipendenti sono tenuti a mantenere un'assoluta riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività.

Norme d'applicazione:

33. Il gestore di patrimoni deve garantire, in caso di coinvolgimento di terzi nella prestazione di servizi e in caso di trasferimento di compiti a terzi, che questi rispettino l'obbligo di riservatezza nella stessa misura cui egli è astretto. Il terzo si deve espressamente obbligare a garantire la confidenzialità.

In caso di coinvolgimento di terzi nella prestazione di servizi o in caso di trasferimento di compiti a terzi, il gestore di patrimoni deve inoltre assicurarsi che questi utilizzino ed elaborino i dati personali dei clienti unicamente come egli stesso farebbe e che vengano rispettati gli obblighi di segretezza legali e contrattuali. Il terzo si deve espressamente obbligare a garantire anche questi aspetti.

34. Il gestore di patrimoni predispone adeguate misure tecniche e organizzative in guisa di salvaguardare i dati personali a lui affidati.

Art. 9

Operazioni d'investimento non autorizzate

I gestori indipendenti di patrimoni non prendono in consegna dai loro clienti depositi ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, a meno che essi non dispongano della relativa autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. Essi non tengono conti di esecuzione per conto dei clienti, a meno che non dispongano di un'autorizzazione come commerciante di valori mobiliari.

I gestori indipendenti di patrimoni non mescolano beni loro affidati dai clienti in patrimoni collettivi non separati oppure su conti o depositi collettivi.

Norme d'applicazione:

35. Come accettazione di depositi è considerata anche la raccolta di fondi di clienti su conti bancari o postali, in cui l'attribuzione ai differenti clienti viene effettuata esclusivamente dal gestore di patrimoni. Il gestore di patrimoni è autorizzato per contro a far transitare sui propri conti i versamenti da e per i suoi clienti.

36. È ammesso mescolare valori patrimoniali di clienti su conti/depositi di commercianti di valori mobiliari e banche, solamente se l'attribuzione di questi capitali è effettuata da un commerciante di valori mobiliari autorizzato oppure tramite una banca.

Restano riservati gli strumenti di investimento collettivo di capitale.

Art. 10

Averi senza notizie

Il gestore indipendente di patrimoni predispone misure preventive finalizzate ad evitare l'interruzione del contatto con i propri clienti e dunque il manifestarsi di relazioni di affari senza notizie.

Il gestore indipendente di patrimoni salvaguarda i diritti degli aventi diritto in caso di assenza di notizie. Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza egli intraprende i passi necessari per far pervenire gli averi senza notizie agli aventi diritto.

Norme d'applicazione:

37. Ai sensi dell'art. 10 del presente Codice deontologico si considera:

Notizia: Qualsiasi istruzione, comunicazione e dichiarazione impartita dal cliente, rispettivamente dal suo procuratore o dal suo successore legale, che genera un'operazione d'affari per il gestore di patrimoni o riscontrabile negli atti.

Mancanza di notizie: L'assenza di qualsiasi contatto, la mancanza assoluta di notizie durante 10 anni, la certezza del decesso del cliente senza informazioni riguardo al suo successore legale.

38. Al momento dell'apertura di una relazione d'affari duratura, il gestore di patrimoni raccoglie informazioni sui successori legali del cliente.

Se il cliente preferisce non dare informazioni al riguardo, il gestore di patrimoni deve renderlo attento sui rischi legati alla mancanza di notizie.

39. In caso di mancanza di notizie, il gestore di patrimoni è tenuto a perseguire il suo mandato secondo contratto.

40. In caso di mancanza di notizie, il gestore di patrimoni adotta misure adeguate finalizzate a far pervenire gli averi agli aventi diritto.

Sono considerate misure adeguate segnatamente:

- La ricerca nei registri pubblici come ad esempio annuari telefonici, registri di commercio, ecc.
- L'avviso da parte del gestore di patrimoni alla banca depositaria del cliente della sopraggiunta mancanza di notizie.
- L'avviso dell'ombudsman istituito dall'Associazione svizzera dei banchieri ai sensi delle Direttive relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi e cassette di sicurezza) presso le banche svizzere.
- L'avviso a corrispondenti organizzazioni estere, nella misura in cui esse soggiacciono ad adeguate regole in materia di riservatezza.

Il gestore di patrimoni è autorizzato a chiedere al cliente rispettivamente al suo successore legale un rimborso adeguato per le spese causate dalle ricerche.

Allegato A:

Aspetti da regolamentare nel contratto di gestione patrimoniale in forma scritta

I seguenti punti costituiscono lo standard minimo per quanto attiene al contenuto del contratto di gestione patrimoniale in forma scritta. Nel quadro delle disposizioni applicabili al contratto di gestione patrimoniale (art. 7 e rispettive norme di applicazione), le parti restano libere nell'allestimento del contenuto.

1. Esatta designazione delle parti
2. Estremi della/delle relazione/i bancaria/e in questione
(sempre nel caso di valori patrimoniali depositati presso banche)
3. Mandato e procura per la gestione dei valori patrimoniali (inclusa l'autorizzazione a delegare delle attività)
 - 3.1 Obiettivi d'investimento del cliente, che possono anche essere annotati in un verbale di colloquio;
 - 3.2 Valuta di riferimento;
 - 3.3 Ampiezza della gestione discrezionale, conforme a direttive specifiche o ad istruzioni particolari, ritenuto che le direttive specifiche possono anche essere annotate in un verbale di colloquio.

Qualora siano state definite direttive specifiche o istruzioni speciali, le stesse devono essere suddivise nel mandato di gestione di patrimoni oppure in un apposito verbale di colloquio secondo i criteri seguenti:

 - a) struttura del deposito (proporzione dei titoli azionari, investimenti a reddito fisso, metalli preziosi ecc.);
 - b) paesi/valute/settore dei quali si deve tenere conto nell'investimento, oppure le esclusioni previste;
 - c) impegni massimi per paese/valuta/settore;
 - d) requisiti minimi sulla qualità e negoziabilità degli investimenti da eseguire;
 - e) ammissibilità e volume dell'impiego permanente di crediti;

f) ammissibilità e volume di transazioni a termine e transazioni con derivati o investimenti in prodotti finanziari ibridi e strutturati.

3.4 Esercizio del diritto di voto.

(Qualora il gestore patrimoniale debba esercitare i diritti di voto.)

4. L'obbligo di riservatezza del gestore di patrimoni (inclusi l'inoltro di dati a personale ausiliario e mandatari)
5. Rapporto e rendiconto da parte del gestore di patrimoni
 - proprie analisi di rendimento (valutazioni) oppure rendiconti su base di documenti bancari;
 - periodicità;
 - conservazione tramite il gestore di patrimoni o comunicazione al cliente.
6. Modalità di trasmissione delle istruzioni da parte del cliente
 - per iscritto, per fax, per telefono, per e-mail;
 - assunzione dei rischi in caso di errore nella comunicazione.
7. Remunerazione del gestore di patrimoni
 - modalità di calcolo;
 - scadenza;
 - eventuale autorizzazione del gestore di patrimoni ad addebitare direttamente il suo onorario;
 - trattamento di prestazioni finanziarie ricevute da terzi, incluso il rendiconto.
8. Rescissione del contratto (consigliato)

Si rileva che i contratti di gestione di patrimoni, conclusi in conformità alla legge svizzera, devono obbligatoriamente poter essere rescissi in qualsiasi momento e senza preavviso.
9. Scelta della legislazione e del foro competente (consigliato)

Per proteggere il cliente si raccomanda di sottomettersi alle disposizioni legali svizzere e di convenire, quale foro, la sede del gestore di patrimoni.

Allegato B:

Strumenti d'investimento nel caso di gestione patrimoniale discrezionale

Per strumenti ordinari della gestione patrimoniale discrezionale si intendono i seguenti strumenti di investimento. Si può far capo a tali strumenti anche qualora il contratto di gestione patrimoniale in forma scritta non ne preveda esplicitamente l'utilizzo. Resta riservato l'utilizzo d'altri strumenti finanziari in forza di uno specifico accordo contenuto nel contratto di gestione patrimoniale.

1. Investimenti a termine, fiduciari e securities lending

Gli investimenti a titolo fiduciario possono essere effettuati unicamente con controparti di primo ordine.

Nel caso di prestito di titoli (securities lending) ad una controparte che non è di primo ordine, il rischio di controparte deve essere assicurato per mezzo di garanzie.

2. Metalli preziosi, titoli e diritti su titoli

Investimenti patrimoniali in metalli preziosi, collocamenti sui mercati monetari e dei capitali sotto forma di carte valori o diritti valori (p. es. azioni, obbligazioni, «notes», crediti contabili) e di strumenti finanziari da essi derivati (segnatamente derivati, prodotti finanziari ibridi o strutturati) devono essere facilmente negoziabili, ovverosia devono essere quotati in una borsa autorizzata in Svizzera o all'estero, oppure deve esistere un loro mercato rappresentativo.

In deroga a tale norma, è possibile effettuare, in un volume limitato, investimenti in carte valori e diritti valori riconosciuti e largamente diffusi nel settore degli investimenti, ma con negoziabilità limitata. Tali valori sono per esempio le obbligazioni di cassa e i prodotti OTC (over-the-counter). Nel caso di prodotti OTC l'emittente deve godere d'una buona solvibilità ed i prodotti devono essere negoziabili ad una quotazione conforme al mercato.

Nel caso di collocamenti sui mercati monetari e dei capitali si applicano le disposizioni menzionate qui di seguito.

3. Strumenti di investimento collettivo

Gli investimenti in strumenti di investimento collettivo (fondi di investimento, società d'inve-

stimento, portafogli collettivi interni della banca, unit trusts, ecc.) sono – con riserva delle disposizioni concernenti gli investimenti non tradizionali – ammessi, nella misura in cui tali strumenti di investimento a loro volta investano in strumenti autorizzati in virtù del presente allegato B.

Sono altresì permessi investimenti in strumenti di investimento collettivo di capitali che possono essere distribuiti al pubblico in conformità alla legge svizzera o alle disposizioni dell'Unione Europea. Questo anche se in volume limitato impegnano i loro averi e quindi possono, quale conseguenza, generare un effetto leva sul loro patrimonio.

Alla facile negoziabilità è equiparata, nel caso di strumenti d'investimento collettivo, un'adeguata possibilità di disdetta da parte dell'investitore.

4. Investimenti non tradizionali

Per investimenti non tradizionali si intendono gli «hedge funds», il «private equity» e gli immobili. Questi tipi di investimento non si limitano necessariamente agli strumenti ammissibili giusta il presente allegato B e/o a strumenti facilmente negoziabili.

Per la diversificazione dell'insieme del portafoglio possono essere effettuati investimenti non tradizionali qualora essi siano strutturati secondo il principio «fund of funds» o offrano altrimenti garanzia di una diversificazione equivalente. La facile negoziabilità, rispettivamente l'adeguata possibilità di disdetta, dev'essere garantita anche nell'ambito di investimenti non tradizionali.

Una diversificazione equivalente al principio «fund of funds» è data quando l'investimento è concentrato in un unico strumento collettivo, ma è gestito secondo il principio «Multi Manager» (gestione del fondo tramite più manager che lavorano indipendentemente l'uno dall'altro).

Il socio stabilisce il ricorso a investimenti non tradizionali in un documento scritto regolante la politica d'investimento e adotta le misure organizzative adeguate per una loro messa in atto diligente e professionale.

5. Transazioni su opzioni standardizzate (traded options)

Transazioni con opzioni su titoli, valute, metalli preziosi, strumenti di tasso d'interesse e indici di borsa trattati su un mercato organizzato ed

eseguite per il tramite di una stanza di compensazione riconosciuta (clearing) sono consentite a condizione che non esercitino un effetto leva sul portafoglio complessivo.

Non effetto leva, se il portafoglio:

- nel caso di vendita di calls e dell'acquisto di puts presenta una posizione di valori di base, oppure, se si tratta di opzioni su indici di borsa o su tassi d'interesse, presenta una posizione equivalente che rappresenta sufficientemente il valore di base;
- nel caso di vendita di puts, già alla conclusione presenta una liquidità che permetta di far fronte ad ogni momento agli obblighi che derivano dal contratto.

Il gestore di patrimoni deve prestare attenzione acciocché la composizione del portafoglio del cliente rispetti la politica d'investimento stipulata con il medesimo anche dopo un eventuale esercizio delle opzioni.

La chiusura di posizioni aperte calls e puts è ammessa in ogni momento.

6. Strumenti d'opzioni non standardizzate

I principi applicabili per transazioni su opzioni standardizzate valgono anche per transazioni sugli strumenti d'opzione non standardizzati come opzioni OTC (over-the-counter), warrants, covered warrants. Nel caso di prodotti OTC, l'emittente deve tuttavia godere d'una buona solvibilità e per i prodotti dev'essere possibile ottenere una quotazione conforme al mercato.

Le operazioni «stillhalter» possono essere effettuate solo dietro espressa autorizzazione del cliente, qualora le stesse non rientrino nel limite di credito concesso dal cliente.

7. Financial Futures

Per la vendita di «financial futures» e richiesta una posizione equivalente in attivi di base. Se si tratta di «futures» su indici azionari, su divise o su tassi d'interesse, basta che gli attivi di base siano sufficientemente rappresentati.

Per l'acquisto di «financial futures» la liquidità necessaria deve essere disponibile per intero già al momento dell'acquisto.

8. Prodotti ibridi e strutturati

L'investimento in prodotti ibridi e strutturati (p. es. PIP, PEP, GROI, IGLU, VIU o PERLES) è possibile, se il prodotto finanziario corrisponde,

sotto l'aspetto del rischio, a uno dei citati prodotti regolamentati. Se il profilo del rischio è a più livelli, tutti i livelli di rischio devono corrispondere ad un prodotto finanziario autorizzato dal presente allegato B.

Le operazioni «stillhalter» sintetiche (p. es. BLOC Warrants, DOCUs o GOAL's) non sono considerate come operazioni «stillhalter» nel senso delle disposizioni precedenti.

Nel caso di prodotti finanziari ibridi e strutturati non quotati, l'emittente deve godere di una solvibilità riconosciuta e per i prodotti dev'essere possibile ottenere le quotazioni in conformità al mercato.



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Geschäftsstelle
Bahnhofstrasse 35
CH-8001 Zürich
Tel. 044 228 70 10
Fax 044 228 70 11
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Bureau régional
13, avenue Krieg
CH-1208 Genève
Tél. 022 347 62 40
Fax 022 347 62 39
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Ufficio regionale
Via Landriani 3
CH-6900 Lugano
Tel. 091 922 51 50
Fax 091 922 51 49
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch